

SENATO DELLA REPUBBLICA
XIV LEGISLATURA

Servizio del bilancio

Nota di lettura

n. 107

Schema di regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (383).

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Luglio 2004

INDICE

Articolo 1.....	pag.	1
Articolo 2.....	pag.	1
Articoli aggiuntivi da <i>1-ter</i> a <i>1-sedicies</i>	pag.	3
Articolo 3.....	pag.	4

Articolo 1

La norma ridefinisce denominazione e funzioni del Ministero del lavoro sostituendo l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 176 del 2001 nel quale, oltre alla ormai superata denominazione di ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, venivano, altresì, individuati i quattro dipartimenti in base ai quali era organizzato l'apparato ministeriale. Per l'individuazione delle funzioni la norma proposta rinvia all'articolo 46 del decreto legislativo n. 300 del 1999.

Nulla da osservare per quanto di competenza.

Articolo 2

Con l'articolo in esame vengono introdotti quindici articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 176 del 2001.

Con il primo, viene introdotta la figura del Segretario generale del Ministero del lavoro e ne vengono definite le funzioni. Il comma 3 dell'articolo aggiuntivo in esame prevede che con decreto ministeriale sia organizzato il Segretariato generale e siano definiti i compiti delle unità dirigenziali di livello non generale ad esso assegnate.

Sul punto, la RT precisa che l'attuale tabella organica del Ministero prevede 16 posizioni dirigenziali di prima fascia e che il Segretario generale viene istituito in luogo dei capi dipartimento precedentemente previsti e che, di conseguenza, dal provvedimento non derivano maggiori oneri per il

bilancio. La precisazione della RT si riferisce, comunque, anche alla disciplina delle funzioni delle tredici direzioni generali in cui si articola il Ministero contenuta nei successivi articoli aggiuntivi dall'1-*ter* all'1-*sedecies* dei quali si darà conto di seguito.

Al riguardo si osserva, in ciò ribadendo una considerazione più volte formulata da questo Servizio, che la mera comparazione fra posti previsti nella pianta organica e posti di nuova istituzione al fine di motivare l'invarianza della spesa non risulta pienamente soddisfacente per valutare l'effettiva incidenza sul bilancio delle norme proposte.

Infatti, la compensazione operata con una riduzione della dotazione organica potrebbe non risultare idonea a garantire l'invarianza di spesa, in quanto gli stanziamenti relativi alle retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato sono determinati non in funzione delle piante organiche di diritto, ma in relazione al personale effettivamente in servizio.

A tal fine giova comunque ribadire che solo la preventiva individuazione e riduzione di un numero di posizioni dirigenziali attualmente occupate ed equivalenti sul piano finanziario appare idonea a garantire la prescritta invarianza degli oneri, a condizione che venga garantita la contestualità tra l'incremento e le riduzioni di organico previsti.

Peraltro, va rammentato che anche il rappresentante del Governo, in una fattispecie analoga a quella in esame, ha recentemente convenuto con l'esigenza più volte rappresentata di verificare che l'invarianza di spesa sia assicurata provvedendo alla soppressione di posizioni di livello dirigenziale non generale con riferimento alla pianta organica di fatto¹.

¹ V. SENATO DELLA REPUBBLICA, *Bollettino delle Giunte e Commissioni parlamentari*, 19 maggio 2004, pag. 155.

Nel caso in esame sarebbe quindi necessario precisare l'entità numerica delle unità dirigenziali effettivamente in servizio e raffrontare a tale dato la spesa che si prevede di sostenere con la nuova organizzazione ottenendo, con ciò, un raffronto fra dati omogenei. Tale scrutinio si rivela essenziale al fine di assicurare l'effettiva invarianza d'oneri recata dal regolamento, nei termini stabiliti all'articolo 3, comma 2 dello schema di decreto.

Sarebbe quindi opportuno un chiarimento sul punto.²

Articoli aggiuntivi da 1-ter a 1-sedecies

Con gli articoli aggiuntivi dall' articolo 1-ter all' articolo 1-sedecies vengono disciplinate le funzioni delle tredici direzioni generali nelle quali si articola l'organizzazione del Ministero.

Rispetto all'assetto attualmente vigente vengono ridefinite le aree di intervento di ogni direzione generale; il numero rimane fissato in 13 direzioni, che corrispondono alle attuali 12 più l'Ufficio per l'orientamento e la formazione professionale.

La RT precisa che le norme si limitano a rivedere le competenze delle direzioni generali e che non ne derivano oneri per il bilancio.

² In merito all'idoneità dell'attuale organico a far fronte ai nuovi compiti che l'istituzione del Segretario generale comporta si fa presente che durante l'esame presso la commissione bilancio della Camera (cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e Commissioni parlamentari*, 1° luglio 2004, pag. 48) il Governo ha dichiarato che le dotazioni organiche vigenti sono sufficienti al funzionamento dell'istituendo Segretariato generale.

Al riguardo, al fine di assicurare l'invarianza d'oneri del nuovo assetto organizzativo, si osserva, in ordine all'effettivo numero di direzioni generali previste dalla legislazione vigente, che l'assimilazione di un ufficio a direzione generale - con conseguenti effetti d'assorbimento sui posti della dotazione d'organico dei dirigenti di I fascia – non sembra trovare espressa conferma negli articoli 3 e 4 del regolamento attualmente in vigore.

Articolo 3

L'articolo in parola dispone l'abrogazione di parte del citato DPR n.176 del 2001. Tra le altre, si dispone l'abrogazione del secondo periodo dell'articolo 9, comma 1, che ha disposto, oltre alla clausola di invarianza oneri, una determinata riduzione della dotazione organica al fine di compensare, in termini finanziari, l'istituzione di due capi dipartimento (i quali vengono ora soppressi, in linea con quanto previsto dal decreto legislativo n. 241 del 2003). Come prima accennato, tale soppressione costituisce la compensazione finanziaria dell'istituzione del segretario generale (per i connessi problemi vedansi le considerazioni sull'articolo 1).

Andrebbe quindi chiarito quale sia l'effetto finanziario della eventuale reviviscenza della pianta organica originaria a seguito della citata soppressione della riduzione del 2001, in considerazione anche dell'espressa abrogazione della clausola d'invarianza d'oneri, come indicata al primo comma dell'articolo 9 del regolamento vigente.